

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

25.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESINI GIANCARLO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	228		
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	228		
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):			
MAMMI ed altri: Modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (981) ( <i>Parere della I Commissione</i> );		COVATTA ed altri: Nuove disposizioni riguardanti il riordinamento degli organi collegiali di base della scuola italiana (1424) ( <i>Parere della I Commissione</i> );	
PORTATADINO ed altri: Modifiche della disciplina ed integrazione delle competenze degli organi collegiali della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (1164) ( <i>Parere della I e della V Commissione</i> );		CARELLI ed altri: Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (1889) ( <i>Parere della I e della V Commissione</i> ) . . . . .	228
OCCHETTO ed altri: Norme sulla partecipazione democratica nella scuola (1237) ( <i>Parere della I Commissione</i> );		PRESIDENTE . . . . .	228, 243, 244, 249, 251, 253, 257
		CARELLI . . . . .	242, 243, 249, 254
		CASATI . . . . .	253
		COVATTA . . . . .	242, 244, 250, 254, 257
		DE GREGORIO . . . . .	232, 236, 237, 242 243, 244, 245, 248, 252
		DEL DONNO . . . . .	233, 235, 236 237, 239, 242, 248, 253
		DUTTO . . . . .	232, 234, 249, 251
		GUI . . . . .	232, 242, 249, 253, 257
		PAGLIAI MORENA AMABILE . . . . .	252
		PORTATADINO . . . . .	251
		RALLO . . . . .	234
		SARTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	233, 236, 239, 245, 256
		SCOZIA, <i>Relatore</i> . . . . .	233, 235, 236, 239 241, 243, 244, 247, 254, 256
		STERPA . . . . .	230, 234
		ZOSO . . . . .	233

La seduta comincia alle 9,50.

SCOZIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, i deputati Bianco Gerardo e Tortorella sono sostituiti rispettivamente, per la seduta odierna, dai deputati Armellin e Brini.

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Zarro ha chiesto alla Presidenza della Camera, a norma dell'articolo 81, quarto comma, del Regolamento, l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della propria proposta di legge n. 1280 concernente « Istituzione dell'Università statale degli studi delle zone interne della Campania, con sede in Benevento », assegnata in sede referente a questa Commissione dal 31 marzo 1980. Dobbiamo, quindi, decidere se avvalerci o meno della facoltà di richiedere una proroga dei termini in misura non superiore al termine ordinario, così come sancito dallo stesso articolo 81, quarto comma, del Regolamento. Ove, per altro, la Commissione non dovesse pronunciarsi in questo senso, essa dovrebbe nominare un relatore per l'Aula.

Per parte mia, propendo per la prima ipotesi. Pongo, pertanto, in votazione la proposta di richiedere, in relazione alla proposta di legge n. 1280, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del Regolamento, una proroga dei termini pari al termine ordinario.

(È approvata).

Seguito della discussione delle proposte di legge Mammi ed altri: **Modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione ed il riordinamento di organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (981); Portatadino ed altri: Modifiche della disciplina ed integrazione delle competenze degli organi collegiali della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (1164); Occhetto ed altri: Norme sulla partecipazione democratica nella scuola (1237); Covatta ed altri: Nuove disposizioni riguardanti il riordinamento degli organi collegiali di base della scuola italiana (1424); Carelli ed altri: Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (1889).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mammi ed altri: « Modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione ed il riordinamento di organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica »; Portatadino ed altri: « Modifiche della disciplina ed integrazione delle competenze degli organi collegiali della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 »; Occhetto ed altri: « Norme sulla partecipazione democratica nella scuola »; Covatta ed altri: « Nuove disposizioni riguardanti il riordinamento degli organi collegiali di base della scuola italiana » e Carelli ed altri: « Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modifica-

zioni e integrazioni, concernente l'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 17 settembre 1980, ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole, a condizione che siano precisati i rapporti tra gli organi collegiali della scuola e gli enti locali territoriali e le regioni, in particolare per le materie di loro competenza in rapporto alla programmazione scolastica e ai servizi connessi, rivedendo altresì i termini di cui al secondo comma dell'articolo 7; che all'articolo 6, penultimo comma, siano precisati i casi delle illegittimità motivo di rinvio del programma definito dal comitato studentesco ovvero, se possibile, sia eliminata tale ambigua formulazione; si evidenzi con chiarezza che il comitato studentesco, formato anche da minori, privi di capacità giuridica, non è abilitato a spendere i fondi riservati al finanziamento delle attività programmate ».

La I Commissione ha formulato altresì le seguenti osservazioni: « Pare opportuno che, sia per il coordinatore del comitato studentesco, sia per quello del comitato dei genitori, vengano previste norme di garanzia circa le modalità democratiche della elezione, così come per la definizione del programma delle attività;

si raccomanda di prevedere che la riserva della somma annuale, qualora non sia parzialmente o totalmente spesa, sia accantonata per le attività programmate successivamente;

all'articolo 8 si raccomanda di determinare una previsione per le necessità del personale da assegnare agli uffici scolastici distrettuali, secondo le esigenze dei singoli distretti;

all'articolo 11, ultimo comma, la previsione dei giorni di ferie concessi per lo espletamento delle operazioni elettorali deve possibilmente uniformarsi alle leggi elettorali per le elezioni politiche e amministrative, comunque tenendo conto delle esigenze sorte dalle operazioni elettorali

stesse e ciò perché l'attuale formulazione della norma sembra attribuire un potere discrezionale all'amministrazione;

la previsione, contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 13, circa il diritto di assenza dal posto di lavoro per otto-sedici ore mensili pare non conforme al trattamento economico di membri eletti in altri organismi democratici;

sempre all'articolo 13 pare opportuno prevedere per la validità della costituzione dell'organo collegiale un numero minimo delle componenti ».

Comunico, inoltre, che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato redatto dal Comitato ristretto, già scelto dalla Commissione come testo base per la discussione nella seduta del 31 luglio scorso.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, e dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. - *Consiglio di interclasse e di classe.* - Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra;

c) nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure, da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono almeno una volta ogni bimestre in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e, nel rispetto delle indicazioni e delle proposte formulate dalla assemblea di classe sui criteri generali di programmazione dell'attività della classe stessa, hanno il compito di:

1) realizzare le proposte dell'assemblea per le iniziative parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche e per le attività elettive;

2) programmare le iniziative a favore degli handicappati e degli svantaggiati;

3) formulare le proposte di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, in relazione alle indicazioni dell'assemblea di classe;

4) formulare le proposte per l'adozione dei libri di testo e valutare le scelte compiute, anche in relazione alle indicazioni dell'assemblea di classe;

5) adottare i provvedimenti disciplinari di competenza di cui alla legge;

6) indire tre volte l'anno l'assemblea generale di classe.

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto.

Le competenze relative alla programmazione didattica e ad ogni forma di verifica della stessa nonché alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e della valutazione periodica e finale degli alunni e le competenze riguardanti la relazione conclusiva relativa all'ultima classe della scuola secondaria superiore ed artistica, spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

I consigli di interclasse e di classe, per le competenze di cui all'articolo 2, ultimo comma, e all'articolo 7, settimo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, si riuniscono con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

I verbali delle riunioni, esclusi quelli delle riunioni riservate ai soli docenti, sono depositati presso il consiglio di circolo o di istituto e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

STERPA. Chiedo scusa ai colleghi, ma non avendo potuto farlo nel corso della discussione sulle linee generali, ritengo opportuno illustrare brevemente la posizione del gruppo liberale sull'importante provvedimento in discussione prendendo spunto dal primo articolo di esso.

Fin dall'articolo 1, infatti, mi pare si evidenzi il fatto che le modifiche proposte al decreto riguardante l'istituzione degli organi collegiali nella scuola possono creare un meccanismo infernale che rischia di rendere ingovernabile, se non di paralizzare, la scuola italiana. I colleghi sanno che non sono un tecnico della materia e che, quindi, la lettura di questi decreti delegati può anche risultarmi ostica, ma mi è stato detto - cerco una conferma o una smentita a tale proposito - che in una scuola, ad esempio, di 44 classi gli organi collegiali dai 12 attuali, considerata l'introduzione delle assemblee e dei comitati, diventerebbero 53. Mi pare che, in un caso come questo, siano sufficienti le semplici

cifre per commentare le conseguenze di determinate disposizioni legislative.

Pur senza entrare in particolari, mi sembra opportuno ripercorrere brevemente la storia dei decreti riguardanti gli organi collegiali. Lo scorso anno, infatti, una minoranza di studenti, strumentalizzata dai partiti, impose di rinviare le elezioni della componente studentesca degli organi collegiali della scuola. Non ho esitato a sostenere che si trattò di una prova di forza del partito comunista — appoggiato, però, da partiti che oggi fanno parte della maggioranza, cioè il partito socialista e quello repubblicano, nonché da alcune frange della destra — che, in difficoltà sul piano elettorale, intendeva in tal modo riprendere il controllo delle masse studentesche e determinare la sconfitta del primo ministro presieduto dall'onorevole Cossiga.

In sostanza, voi comunisti registraste una secca sconfitta proprio sul fronte giovanile: tanto è vero che, in sede di discussione e di dibattito sulle analisi dei risultati elettorali, furono proprio i vostri giovani a sottolineare la perdita secca che avevate subito nelle elezioni. E fu proprio da lì che partì la vostra offensiva, che prese a pretesto gli organi collegiali della scuola.

Quindi, la vostra protesta fu « gonfiata » volutamente fino a farne un caso ed a mettere in imbarazzo il Governo con la complicità tatticamente interessata (sottolineo la parola tatticamente) di socialisti e repubblicani, oltre che di alcune frange della destra.

Voi votaste quindi per il rinvio delle elezioni degli organi collegiali della scuola. Che si trattava di una protesta « gonfiata » con artifici politici lo si vide con chiarezza in occasione di quella che doveva essere una grande manifestazione di protesta a Roma, voluta, patrocinata e organizzata dal partito comunista e che, in realtà, si risolse in una assai modesta partecipazione di giovani.

Queste cose vanno ricordate per inquadrare bene il clima in cui sono nati gli attuali progetti di legge e per avvertire con esattezza il disegno politico che c'è dietro alcuni di essi e soprattutto, ovvia-

mente, dietro quello del partito comunista, che, come ebbi modo di chiarire in occasione della discussione in Assemblea svoltasi, a suo tempo, sulla richiesta di rinviare le elezioni della componente studentesca degli organi collegiali, sta cercando di mettere una nuova « tigre » nel motore freddo della contestazione.

Vorrei sottolineare a questo proposito, per la precisione storica (se così posso dire), che questo rappresenta l'ultima versione del *valzer* della politica giovanile comunista.

Vale la pena di ricordare, onorevole Occhetto, che soltanto qualche anno fa — quando la contestazione studentesca impazzava — il partito comunista, rispolverando le migliori pagine di Gramsci, ricordò ai giovani, per bocca di Berlinguer, che la scuola e lo studio sono una cosa seria, fatta di sacrifici e magari anche di noia. Voglio anche ricordare che, in un certo periodo, la FGCI (Federazione giovanile del partito comunista) predicò nelle scuole l'ordine ed affrontò i più riottosi degli studenti con la sua organizzazione. Erano i tempi del compromesso *in itinere*.

Ora, evidentemente, la tattica è mutata; ma il PCI fa il suo mestiere di grande e duro oppositore. Ciò che meraviglia è lo atteggiamento velleitario e confusionario di partiti i quali oggi sono nella maggioranza ed anche l'atteggiamento passivo e succubo del partito di maggioranza relativa e del Governo, che, tra l'altro, ha rinunciato a presentare un suo disegno di legge per la riforma degli organi collegiali.

Rappresento una piccola parte politica, sono consapevole del modesto e numericamente quasi irrilevante peso della mia parte e perciò non mi illudo di essere determinante. Sento però il dovere di svolgere la mia parte di opposizione a questi progetti di legge, soprattutto per quelle norme che vogliono assurdamente privilegiare la componente studentesca nella scuola mettendola, per altro, in contrasto con le componenti degli insegnanti e delle famiglie. Pertanto, dichiaro che voterò contro certe norme che tendono a stravolgere il concetto di scuola e soprattutto tendono a privilegiare l'ideologia, a dividere i

giovani, a riportare, infine, nelle aule il clima nefasto degli anni sessanta e dei primi anni settanta.

Sento il dovere di sottolineare i rischi ai quali si va incontro con certe norme e, soprattutto, sento il dovere, dai banchi dell'opposizione, di mettere in guardia il Governo ed il partito di maggioranza relativa da questi rischi, nonché di sottolineare la responsabilità che essi si assumono se si lasciano trascinare sul terreno della demagogia.

Nella scuola pare essere tornato, da qualche anno, un clima diverso; se ne sono avvertiti, almeno, alcuni sintomi negli anni scorsi. Non è certo con delle concessioni alle esigenze dell'opposizione massimalista che si aiuta la ripresa della fiducia nelle istituzioni ed il ritorno alla serenità nel mondo della scuola e dello studio.

**PRESIDENTE.** Il relatore Scozia ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

« a) i rappresentanti dei genitori degli alunni eletti per ciascuna classe nel comitato dei genitori, in numero di uno nella scuola elementare, di quattro nella scuola media, di due nella scuola secondaria superiore ed artistica;

b) nella scuola secondaria superiore ed artistica i due rappresentanti degli studenti della classe eletti nel comitato studentesco; ».

**DE GREGORIO.** Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore di questo emendamento, poiché esso tende a rompere la logica del testo originario, che considerava il comitato come risultante dalla partecipazione degli eletti nei consigli di classe allargati e nel consiglio d'istituto.

In effetti il comitato assume, sia per gli studenti sia per i genitori, una propria precisa configurazione e può svolgere un proprio ruolo nell'organizzazione della partecipazione delle varie componenti.

Crediamo, in tal modo, di aver contribuito ad eliminare uno dei motivi che hanno impedito, all'interno della scuola, la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita democratica della stessa.

**DUTTO.** La mia valutazione di questo emendamento è positiva, in quanto mi pare che migliori il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Tuttavia, esso si colloca in un articolo che non condivido, in quanto, come ho già avuto occasione di sostenere, il gruppo repubblicano avrebbe preferito l'ipotesi di un consiglio di classe composto soltanto da docenti che si saldasse direttamente nell'assemblea degli studenti e dei genitori.

Poiché, però, dobbiamo constatare che, quasi per puntiglio, è stata mantenuta la linea originaria, preannuncio che mi asterrò dalla votazione di questo articolo e, nella fattispecie, anche dall'emendamento poc'anzi presentato.

**GUI.** Anch'io dichiaro di astenermi dal voto su questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Del Donno e Rallo hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, lettera a), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le parole: « un rappresentante » con le altre: « tre rappresentanti ».*

*Al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le parole: « almeno una volta ogni bimestre » con le altre: « almeno una volta al mese ».*

*Al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, punto 4), sostituire le parole: « formulare le proposte » con le seguenti: « elaborare preventive motivate proposte da presentare al collegio dei professori ».*

Al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire il punto 6) con il seguente: « 6) indire almeno quattro volte all'anno l'assemblea generale di classe ».

DEL DONNO. Nel condividere alcune delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Sterpa, desidero sottolineare che gli organi collegiali sono un'ottima cosa, ma se li si vuole ridurre ad una farsa, tanto vale eliminarli. Il mio gruppo, ad esempio, ha proposto che, nei paesi in cui c'è una sola sezione di scuola, vengano eletti tre rappresentanti e non uno, in quanto, se si seguissero le procedure generali, si arriverebbe ad uno sterile dialogo tra un maestro ed un rappresentante dei genitori.

Mi sembra anche inutile la tendenza a togliere la scuola agli insegnanti per consegnarla nelle mani dei genitori: questa, infatti, non è democrazia, ma è demagogia.

SCOZIA, *Relatore*. Mi pare che la preoccupazione testè espressa dall'onorevole Del Donno sia risolta dalla lettera e) dell'articolo 3 a proposito delle competenze del collegio dei docenti.

Quanto all'emendamento Del Donno al punto 6) del terzo comma dell'articolo 3 del decreto presidenziale n. 416, esso potrebbe essere ritirato, poiché sono già previste quattro assemblee nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

DEL DONNO. Ritiro tutti i miei emendamenti al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

PRESIDENTE. Il relatore Scozia ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le parole: « l'orario », con la seguente: « quelle ».

Al quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31

maggio 1974, n. 416, dopo le parole: « presenza dei docenti », aggiungere le seguenti: « fatta salva, per le scuole elementari, la specifica competenza del singolo insegnante di classe quanto alla valutazione degli alunni ».

SCOZIA, *Relatore*. Il primo emendamento rientra nella *ratio* di far coincidere i due rappresentanti del comitato studentesco con i rappresentanti nell'ambito del consiglio d'interclasse e di quello di classe. Vi è una variante per quanto riguarda la componente genitori, la quale è diversa per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.

Sull'emendamento Del Donno alla lettera a) del secondo comma dell'articolo, esprimo parere contrario perché si è cercato sempre di evitare l'appesantimento dell'attività di questi organi. Inoltre, va tenuto presente che l'ipotesi che è stata rappresentata dall'onorevole Del Donno costituisce un caso-limite, perché qui si fa riferimento non solo alle classi parallele ma anche a quelle dello stesso ciclo.

Sugli altri emendamenti mi sono già espresso chiaramente a proposito dell'adozione dei libri di testo e quando ho ricordato all'onorevole Del Donno che le assemblee sono sostanzialmente quattro.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il parere del Governo sui vari emendamenti coincide con quello testè espresso dal relatore, sia negli accoglimenti sia nelle reiezioni.

Desidero soltanto rimarcare l'opinione del Governo sul primo emendamento, del quale si coglie e si apprezza l'esigenza di sinteticità.

ZOSO. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto. Ho molte perplessità sul primo emendamento presentato dal relatore, perché, se è vero che è apprezzabile il fatto che non si procede ad elezioni diverse dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei consigli di classe e nei rispettivi comitati, è pure vero che non è sol-

tanto formale il fatto che siano i genitori e gli studenti eletti nel comitato a far parte anche del consiglio di classe e d'inter-classe. Infatti, in tal caso, non privilegiamo l'aspetto collegiale bensì quello settoriale e corporativo: tanto è vero che i genitori e gli alunni, quando vanno a far parte dei consigli di classe, possono sentirsi autorizzati a rappresentare il comitato in base al quale hanno diritto di partecipare al consiglio di classe. Allora, finiamo per privilegiare come struttura-base il momento corporativo e categoriale (da una parte i genitori e dall'altra gli alunni) invece del momento unitario tra le varie componenti, creando poi livelli di semplice coordinamento.

Pertanto, poiché ritengo che con tale emendamento si snaturi in senso ideologico il significato degli organi collegiali così come non sono stati originariamente previsti, dichiaro di astenermi dalla votazione sul primo emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Deve pertanto ritenersi precluso l'emendamento Del Donno alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, al quale si è dichiarato favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, al quale si è dichiarato favorevole il Governo.

(*È approvato*).

DUTTO. Dichiaro che mi asterrò dal voto sull'articolo 1. A tale riguardo debbo ricordare che il mio gruppo aveva proposto di limitare alla sola componente docente il consiglio di classe e di dare alla assemblea un potere reale e non quello che emerge dalla attuale formulazione. Tutto questo, a nostro avviso, sarebbe stato un modo di agire corretto non solo nei confronti dei docenti, ma anche degli studenti e dei loro genitori.

STERPA. A nome del gruppo liberale, dichiaro che voterò contro l'articolo 1.

RALLO. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

#### ART. 2.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — *Assemblea di classe*. — L'assemblea di classe, composta dai docenti, dai genitori e — nelle scuole secondarie ed artistiche — dagli studenti, è sede di incontro e di dibattito per realizzare la partecipazione delle componenti scolastiche al migliore svolgimento dell'attività della classe.

Essa, sulla base di relazioni informative predisposte collegialmente dai docenti della classe, discute le linee generali della programmazione didattico-educativa, i criteri di valutazione dell'andamento della classe e — nel rispetto delle specifiche competenze — formula proposte al consiglio e ai docenti della classe.

L'assemblea, su convocazione del preside o del direttore didattico, si costituisce entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico e deve essere indetta dal consi-



VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1980

glio di classe tre volte all'anno, in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

Può essere convocata anche su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Essa è presieduta da un genitore eletto a maggioranza semplice all'inizio di ciascuna riunione.

Le funzioni di segretario dell'assemblea di classe sono attribuite dal presidente ad uno dei membri dell'assemblea stessa.

I verbali dell'assemblea sono depositati presso il consiglio di circolo o di istituto e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

L'onorevole Scozia ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il seguente:*

« L'assemblea di classe è composta dai docenti, dai genitori e — nelle scuole secondarie superiori ed artistiche — dagli studenti ed ha lo scopo di realizzare, attraverso l'incontro ed il dibattito, la partecipazione delle componenti scolastiche al migliore svolgimento dell'attività della classe ».

*Al secondo comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sopprimere le parole: « i criteri di valutazione del ».*

*Sostituire il quarto comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il seguente:*

« Su richiesta di un quinto dei suoi componenti viene convocata dal presidente o, in mancanza, dal preside o dal direttore didattico, entro dieci giorni dalla richiesta medesima ».

*Sostituire il quinto comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il seguente:*

« L'assemblea è presieduta, secondo lo ordine di elezione, da uno dei rappresen-

tanti dei genitori della classe eletti nel comitato dei genitori o, in mancanza, da un genitore eletto dall'assemblea stessa ».

SCOZIA, *Relatore*. Si tratta di emendamenti che modificano le formulazioni del testo elaborato dal Comitato ristretto nel senso di rendere le stesse più semplici e meglio rispondenti alle esigenze cui mira l'intero articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le parole dall'inizio fino a « degli studenti, è » con le seguenti: « All'assemblea di classe, cui partecipano di diritto i docenti ed i membri eletti, vengono invitati i genitori degli alunni, perché sede ».*

DEL DONNO. Con l'emendamento da me presentato si tende ad invitare tutti i genitori alle assemblee di classe poiché la scuola è di tutti; inoltre, se facciamo una riforma, prevediamola il più completa possibile e quindi con ampie garanzie di democraticità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Gregorio e Bianchi Beretta Romana hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sopprimere le parole da: « sulla base », fino a: « dai docenti della classe ».*

*Sostituire il terzo comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il seguente:*

« L'assemblea, su convocazione del preside o del direttore didattico, si costituisce entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Essa è indetta tre volte l'anno dal consiglio di classe al fine di discutere una relazione predisposta collegialmente dai docenti ».

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1980

DE GREGORIO. In precedenza era stata prevista per l'assemblea soltanto la convocazione da parte del consiglio di classe; dopo un ampio dibattito in sede di Comitato ristretto si è arrivati all'autoconvocazione da parte di un quinto dei membri.

Per evitare una formulazione che potrebbe sembrare generica si propone la convocazione dell'assemblea, su iniziativa del consiglio di classe, tre volte l'anno per discutere una relazione predisposta collegialmente dai docenti.

Se lei consente, onorevole presidente, vorrei preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista all'articolo 2, in quanto, nonostante alcuni limiti riscontrabili, ad esempio, nell'insufficiente definizione degli scopi che l'assemblea di classe si propone — desidero ricordare, a questo proposito, che il gruppo comunista aveva elaborato un testo molto più articolato —, tale articolo introduce una notevole innovazione di cui certamente si avvantaggerà la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della scuola e che potrà far superare la disaffezione manifestatasi negli ultimi anni nei confronti di questi problemi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Del Donno e Rallo hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le parole: « tre volte l'anno » con le seguenti: « almeno quattro volte l'anno ».*

*Al quinto comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le parole: « da un genitore » con le seguenti: « dal preside ed ha per vicepresidente un genitore ».*

DEL DONNO. L'emendamento da me presentato al quinto comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, risponde

ad una esigenza manifestatasi nel mondo della scuola, nel senso che molti presidi si sono lamentati dal fatto che a presiedere l'assemblea di classe non sia stato chiamato un tecnico, un esperto, ma un genitore. Tale scelta, infatti, si è dimostrata non sempre felice: a Cividale del Friuli, ad esempio, un giudice che in qualità di genitore presiedeva l'assemblea pretendeva di poter gestire la spesa dei fondi di cui la scuola disponeva, cosa assolutamente inaudita.

Ho portato questo esempio per dimostrare come, pur nell'innovazione, non sia giusto sovvertire i ruoli: al preside, ad esempio, deve comunque spettare un ruolo direttivo.

SCOZIA, *Relatore*. In merito agli emendamenti Del Donno il mio parere è negativo. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti del gruppo comunista, esprimo parere favorevole.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, sostitutivo del primo comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, al quale si è dichiarato favorevole il Governo.

(È approvato).

Pertanto, deve ritenersi precluso l'emendamento Del Donno e Rallo al primo comma del suddetto articolo.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, al quale si è dichiarato favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Gregorio e Bianchi Beretta Romana al secondo comma dell'articolo 3-bis del decre-

to del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Gregorio e Bianchi Beretta Romana, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

DEL DONNO. Ritiro l'emendamento da me e dall'onorevole Rallo presentato al terzo comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo del quarto comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, al quale si è dichiarato favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del quinto comma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, al quale si è dichiarato favorevole il Governo.

(È approvato).

Pertanto, deve ritenersi precluso lo emendamento Del Donno e Rallo al quinto comma del medesimo articolo.

DE GREGORIO. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo 2 del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

### ART. 3.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — *Collegio dei docenti.* — Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti è l'organo di programmazione generale e di coordinamento dell'azione didattica-educativa del circolo o dell'istituto. Nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente e tenendo conto delle proposte e dei pareri dei consigli di interclasse e di classe e del consiglio di circolo o di istituto, per quanto di loro competenza, il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione didattica anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) adotta le iniziative in favore degli alunni portatori di *handicaps* e in difficoltà ai fini del loro inserimento e del

relativo sostegno, su proposta dei docenti della rispettiva classe e avvalendosi anche della collaborazione degli specialisti dei servizi dell'unità sanitaria locale che collaborano con la scuola;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità con quanto disposto dall'articolo 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dal conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di 3 nelle scuole fino a 900 alunni e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Per l'approfondimento di specifici problemi e ai fini della preparazione del lavoro collegiale, il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni le quali devono sottoporre i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al collegio stesso. Tale articolazione può realizzarsi a livello di sezioni orizzontali (per classi parallele) o verticali (per corso o per sede scolastica).

Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle proposte e dei pareri dei consigli di interclasse o di classe e dei comitati dei genitori e degli studenti, motivandone lo eventuale non accoglimento.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non concidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletti a norma del precedente secondo comma, lettera h) ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sopprimere le parole da: « e tenendo conto » a: « loro competenza », nonché le parole: « dei docenti ».*

*Alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le parole da: « della collaborazione » fino a « scuola » con le seguenti: « dell'apporto degli specialisti che collaborano in modo continuativo con la scuola ».*

*Alla lettera h) del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le parole da dopo: « uno degli eletti » fino alla fine della lettera con le seguenti: « viene designato dal preside o dal direttore didattico a sostituirlo in caso di assenza o impedimento ».*

*Alla lettera h) del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dopo la parola: « elegge » aggiungere le seguenti: « secondo le modalità stabilite nell'articolo 20, ottavo comma, del presente decreto; ».*

*Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sopprimere le pa-*

role da « Tale articolazione » fino a « sede scolastica ».

*Al quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dopo le parole: « degli studenti » aggiungere le seguenti: « e del consiglio di circolo o di istituto, per quanto di loro competenza, ».*

*Al sesto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire la parola: « l'orario » con la seguente: « quelle ».*

Gli onorevoli Del Donno e Rallo hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Alla lettera c), secondo comma, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dopo la parola: « periodicamente » aggiungere le seguenti: « , almeno una volta ogni bimestre, ».*

*Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire la lettera g) con la seguente:*

« g) propone l'acquisto di libri per l'aggiornamento e promuove altre iniziative culturali per i docenti, le famiglie, gli alunni ».

*Al secondo comma, lettera h), dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le parole dall'inizio della lettera fino a: « con più di 900 alunni », con le seguenti: « elegge, in numero di tre nelle scuole fino a 200 alunni, di quattro nelle scuole fino a 500, di sei nelle scuole fino a 900 alunni, e di otto nelle scuole con più di 900 alunni ».*

*Al quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le parole dall'inizio fino a: « ogni qual volta » con le seguenti: « Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico,*

*e si riunisce almeno una volta ogni bimestre ed ogni qual volta ».*

DEL DONNO. Poiché Aristotile dice che i precetti generali non obbligano nel particolare, è chiaro che la parola « periodicamente », che si legge alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è talmente generica che da essa non può derivare alcun impegno. L'impegno, invece, dovrebbe essere intenso almeno per i primi mesi. Per esempio, dal momento che la scelta è numerica e non qualitativa, oggi molti insegnanti (ma anche gli alunni) debbono sopportare notevoli disagi psicologici. Per questi motivi si propone la modifica in questione ed anche perché ogni precetto va sempre specificato (anche qui ci riferiamo ad Aristotile).

Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, lettera g), mentre mantengo l'emendamento successivamente proposto alla lettera h), perché ritengo importante che il consiglio di presidenza sia formato da più persone.

Ripeto la mia contrarietà a questi decreti; comunque, dal momento che siamo sopraffatti dal numero, almeno che ci sia qualche elemento qualitativamente qualificante.

Dichiaro di ritirare anche l'emendamento da me presentato al quinto comma.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Del Donno; in particolare per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo della lettera h) credo che per le scuole fino a 200 alunni sia sufficiente la elezione di un docente incaricato di collaborare con il direttore didattico.

SCOZIA, *Relatore*. Mi associo a quanto detto dal Ministro ed esprimo parere contrario agli emendamenti presentati dal deputato Del Donno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore soppressivo al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo alla lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno sostitutivo al secondo comma, lettera *h*), dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo alla lettera *h*) del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo alla lettera *h*) del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo al quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo al sesto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 come modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 4.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - *Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva.* — Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 15 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, 7 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, un rappresentante del personale non insegnante e 9 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, rispettivamente a 3 e 4 ed entrano a far parte del consiglio rispettivamente 4 e 5 rappresentanti eletti dagli studenti.

I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quello del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quello degli studenti, ove previsti, dagli studenti iscritti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti delle Unità sanitarie locali che operano in modo continuativo nella scuola.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vicepresidente.

Il personale docente e non docente in servizio nel circolo o nell'istituto non può assumere la carica di presidente anche se eletto nella componente dei genitori.

Le funzioni di segretario del Consiglio di circolo o di istituto sono attribuite dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da due docenti, da un non docente, da due genitori e dal capo dei servizi di segreteria che svolge il compito di segretario. Della giunta fa parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del

triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

ART. 4.

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

*Al quinto comma, sopprimere le parole:* « con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento »;

*Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:*

« Il personale docente e non docente in servizio nel circolo o nell'istituto non può assumere la carica di presidente anche se eletto nella componente dei genitori ».

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

« Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da due docenti, da un non docente, da due genitori e dal capo dei servizi di segreteria che svolge il compito di segretario. Della giunta fa parte di diritto il direttore didattico o il preside che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto.

*Al nono comma, sostituire le parole:* « l'orario », *con la seguente:* « quelle ».

*Al decimo comma, sopprimere le parole:* « La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente ».

SCOZIA, *Relatore.* Originariamente l'articolo 4 del testo unificato era sostitutivo dell'articolo 5 del decreto n. 416. Successivamente è sembrato più opportuno apportare solo talune modifiche all'articolo

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1980

5 in questione ed ora la nuova formulazione sostituisce il vecchio articolo 4 del testo unificato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Del Donno ha presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 sostituire le parole: « Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri » con le seguenti: « Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto dal preside ed ha come vicepresidente uno dei suoi membri ».*

**DEL DONNO.** Lo ritiro, onorevole presidente.

**COVATTA.** Vorrei esprimere la mia contrarietà nei confronti di quella parte dell'emendamento del relatore, onorevole Scozia, che riguarda il settimo comma dell'articolo 5 del decreto presidenziale citato. Non è chiaro, a mio avviso, per quale motivo la giunta esecutiva debba avere, al suo interno, una maggioranza composta da personale docente e non docente, con il che si pone preventivamente in minoranza la rappresentanza dei genitori. Anche se mi rendo conto di quali possano essere i motivi per cui la rappresentanza dei docenti viene allargata, ritengo che sarebbe corretto fare altrettanto con quella dei genitori, ad esempio prevedendo la partecipazione diretta alla giunta esecutiva anche del presidente del consiglio di circolo.

**GUI.** Vorrei sapere dal relatore cosa si intende per personale non docente; si specifica, infatti, che non si fa più riferimento a quel personale che opera presso le unità sanitarie locali, ma allora sarebbe il caso di dare maggiori precisazioni in merito.

**DE GREGORIO.** Sono d'accordo con il collega Covatta nel non condividere le modifiche proposte dal relatore in merito alla composizione della giunta esecutiva e questo proprio in base alle motivazioni

che sono state apportate in sede di Comitato ristretto. In tale sede, infatti, si disse che le modifiche proposte erano motivate dal fatto che la giunta esecutiva doveva deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari presi nei riguardi degli studenti

Il gruppo comunista dissente nettamente da questa impostazione, tanto che all'articolo successivo ha presentato un emendamento che assegna tali poteri al consiglio d'istituto che, pur non essendo forse l'organismo più adatto a giudicare in materia di provvedimenti disciplinari — all'uopo sarebbe forse il caso di configurare un'apposita commissione —, lo è certamente più della giunta esecutiva, alla quale non possono essere assegnati compiti che esulano completamente dagli scopi per i quali, diversi anni fa, era stata creata. Inoltre, riteniamo che, nel mondo della scuola, la persona forse meno adatta a giudicare la disciplina degli alunni sia il capo dei servizi di segreteria. Per questa ragione il gruppo comunista è contrario al terzo degli emendamenti presentati dal relatore ed anche al quinto, perché tende — non si riesce a capire perché sia stato presentato — ad estendere a tre anni la durata delle elezioni, il che quasi obbligherebbe a presentare delle liste composte da quegli studenti che debbono rimanere per tre anni in quella scuola, cioè delle liste formate dagli studenti più giovani e perciò meno esperti. In sostanza, l'emendamento tende ad abolire la durata annuale del mandato, che favorisce un ricambio più frequente ed un rapporto democraticamente più corretto tra elettori ed eletti.

**CARELLI.** Desidero precisare al collega Gui che, pur essendo intervenuta la legge, sussistono convenzioni le quali hanno una durata nel tempo, al di fuori delle unità sanitarie locali. Vi è infatti in parecchie zone d'Italia una situazione tale per cui le unità sanitarie locali si rifiutano, nell'attuale fase di transizione, di addossarsi anche dei servizi sociali; mentre in altre regioni esiste la delega anche per i servizi sociali. Questo significa che



vi possono essere, per esempio, attraverso l'apporto degli enti locali, delle convenzioni con personale universitario non ancora assunto dalle unità sanitarie locali. Personalmente, conosco già due casi di questo tipo; e poiché si parla di rapporto continuativo, tutta questa fase transitoria è destinata a terminare. L'espressione che si è usata mira appunto a metterci al riparo durante la fase transitoria.

PRESIDENTE. Desidero che il relatore dica alla Commissione se ritiene di poter cogliere nelle osservazioni che sono state formulate qualche elemento che ci consenta di risolvere il problema che abbiamo di fronte.

SCOZIA, *Relatore*. Per quanto riguarda le considerazioni relative agli specialisti, mi rifaccio integralmente a quanto ha detto l'onorevole Carelli, nel senso che la espressione che intendiamo usare è più ampia e pertanto offre la possibilità di avvalersi in misura maggiore, anche attraverso l'istituto della convenzione, dell'opera di questi specialisti i quali già operano nell'ambito della scuola. Non sono completamente in disaccordo — ma mi rimetto al giudizio della Commissione — con quanto detto dall'onorevole Covatta, perché mi sembra che rafforzare la componente dei genitori ed eventualmente inserire proprio il presidente del consiglio di circolo o d'istituto sarebbe un atto opportuno, che andrebbe incontro — anticipo un mio pensiero sull'articolo successivo — alle obiezioni dell'onorevole De Gregorio per quanto concerne le competenze in materia disciplinare. A mio parere, è opportuno che le competenze disciplinari restino alla giunta esecutiva; ma questo favorisce l'accoglimento della proposta dell'onorevole Covatta di aumentare la rappresentanza della componente genitori nell'ambito della giunta esecutiva, possibilmente inserendo proprio il genitore presidente del consiglio di circolo o d'istituto; con il che si andrebbe incontro ad alcune considerazioni svolte dall'onorevole De Gregorio. Vi è solo il problema della parità dei voti.

DE GREGORIO. Si spera che non vi sia parità di presenze.

SCOZIA, *Relatore*. Si deve fare riferimento ai principi generali.

CARELLI. Desidero chiedere agli onorevoli colleghi un momento di riflessione su questa mia considerazione: che cioè la giunta esecutiva, avendo dalla propria parte la burocrazia, è impegnata obiettivamente ad eseguire le delibere del consiglio d'istituto. Infatti, il presidente del consiglio d'istituto ha maggiore libertà di azione e di controllo se può, a livello di consiglio, chiamare in causa l'incapacità e l'inadeguatezza della giunta esecutiva rispetto alle delibere del consiglio.

Per cui sono contrario all'idea del presidente del consiglio di istituto o di circolo inserito all'interno della giunta esecutiva, mentre sono d'accordo con il collega De Gregorio che, quando si tratti di provvedimenti disciplinari, la giunta debba essere integrata appunto col presidente del consiglio di circolo o di istituto.

DE GREGORIO. La questione dei provvedimenti disciplinari ha avuto un dibattito tormentato poiché non si è ancora riusciti ad individuare un organo che possa svolgere in modo adeguato questa funzione.

Riconosco che il consiglio di istituto non rappresenta l'organo più idoneo, però vorrei invitare i colleghi ad evitare la formazione di nuovi organismi ed a considerare l'ipotesi che il consiglio di istituto possa formare nel suo seno una commissione *ad hoc*; in questo modo non si appesantirebbe l'attività del consiglio stesso e si risponderebbe meglio alle esigenze di non creare nuovi organismi.

Se questa proposta non venisse accolta preannunciamo la nostra astensione dal voto su quella formulata dall'onorevole Carelli, ove la stessa sia formalizzata con la presentazione di un subemendamento.

PRESIDENTE. Mi rendo conto delle argomentazioni sostenute dall'onorevole

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1980

De Gregorio, però non c'è dubbio che costituire una commissione di carattere disciplinare rappresenta oggi un elemento più innovativo rispetto alla semplice modifica relativa alla composizione della giunta.

COVATTA. Vorrei rilevare che si stanno accavallando due questioni: una è quella della composizione della giunta esecutiva, che va posta avendo attenzione esclusivamente al numero, mentre l'altra riguarda i poteri e le competenze sia della giunta sia del consiglio di istituto.

Dico subito che sono sensibile agli argomenti posti dal collega Carelli, però avrei gradito che egli fosse stato così sensibile anche su altri punti. Non insisto quindi sulla proposta di integrazione della giunta esecutiva con il presidente del consiglio di istituto, mentre insisto sulla necessità di mantenere una certa proporzione numerica tra la componente dei genitori, quella dei docenti e quella del personale scolastico non docente. Questa mia esigenza può essere soddisfatta sia aggiungendo una unità alla componente dei genitori, sia sottraendone una alla componente del personale scolastico.

Quanto alla questione posta dal collega De Gregorio mi permetto di osservare che non mi sembra tale da innovare radicalmente l'impianto complessivo degli organi collegiali, anzi mi sembra una proposta ispirata ad un certo buon senso e tendente a rendere più semplice l'iter decisionale all'interno dell'organo competente in materia. Mi sembra, pertanto, che la stessa debba essere presa in considerazione con attenzione; in via subordinata concordo con la proposta Carelli relativa alla necessità di integrare comunque la giunta esecutiva con il presidente del consiglio di istituto in presenza di provvedimenti disciplinari.

PRESIDENTE. Una soluzione potrebbe essere quella di portare a tre unità la componente genitori, aggiungendo che quando si tratta di provvedimenti disciplinari partecipa alle riunioni anche il presidente del consiglio di istituto.

COVATTA. A mio avviso tale soluzione sarebbe soddisfacente.

CARELLI. Secondo ma sarebbe invece preferibile togliere una unità alla componente docente.

SCOZIA, *Relatore*. Mi sembra eccessivo arrivare ad una giunta di 9 componenti — quando si tratti di procedimenti disciplinari — di fronte ad un consiglio di circolo o di istituto di 14 componenti.

DE GREGORIO. Riconfermando che non ritengo opportuno demandare alla giunta esecutiva la competenza in materia di provvedimenti disciplinari, dal momento che si è previsto che di essa faccia parte il presidente del consiglio di circolo o di istituto quando siano in esame provvedimenti di questo genere, si potrebbe anche stabilire che, in tal caso, il presidente sostituisce il segretario, assolutamente inidoneo a prendere decisioni di questo tipo.

SCOZIA, *Relatore*. Alla luce delle motivazioni addotte, in particolare dall'onorevole Carelli, penso che alle modifiche relative al settimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, si potrebbe aggiungere che la giunta esecutiva è integrata dal presidente del consiglio di circolo o di istituto quando siano in esame provvedimenti disciplinari, riducendo comunque di una unità la componente docente nella giunta esecutiva. In tal senso intendo riformulare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Le modifiche proposte al settimo comma del predetto articolo 5 risultano quindi del seguente tenore:

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

« Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un docente, da un non docente, da due genitori e dal capo dei servizi di segreteria che svolge il compito

di segretario. Della giunta fa parte di diritto il direttore didattico o il preside che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto. La giunta esecutiva è integrata dal presidente del consiglio di circolo o di istituto quando sono in esame provvedimenti disciplinari».

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 4.

DE GREGORIO. Ribadendo la mia contrarietà alla previsione di un rinnovo annuale della rappresentanza studentesca, chiedo che la votazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal relatore avvenga per parti separate nel senso di votare prima le modifiche al quinto e sesto comma, quindi, in ordine successivo, le modifiche ai commi settimo, nono e decimo, e preannuncio il voto contrario del gruppo comunista alle modifiche proposte al settimo e al decimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il Governo, la prima parte dell'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 4, relativa alle modifiche al quinto e sesto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

(È approvata).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, la seconda parte dell'emendamento del relatore relativa alle modifiche al settimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, come riformulata dal presentatore.

(È approvata).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, la terza parte dell'emendamento del relatore relativa alle modifiche al nono comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

(È approvata).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, la quarta parte dell'emendamento del relatore relativa alle modifiche al decimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante dalle modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 5.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

«ART. 6. - *Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.* — Il consiglio di circolo o di istituto ha il compito di elaborare, sulla base della programmazione didattico-educativa del collegio dei docenti - tenendo conto delle proposte dei consigli d'interclasse e di classe e dei comitati dei genitori e degli studenti, fatte salve le competenze di tali organi collegiali, nei limiti della disponibilità di bilancio nonché con riferimento alle competenze appresso indicate - la programmazione dei servizi e degli interventi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

Il consiglio di circolo o di istituto ha, in particolare, potere deliberante sulle seguenti materie:

a) bilancio preventivo e conto consuntivo e impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto;

b) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle

attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'uscita dalla medesima;

c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto di materiale di consumo occorrente per le esercitazioni;

d) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive ed educative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto;

i) definizione dei criteri generali per la elaborazione del piano delle attività integrative nella scuola elementare e media e delle iniziative a favore degli alunni portatori di *handicaps* e in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

l) utilizzazione delle strutture di orientamento professionale;

m) promozione di contatti con i centri di formazione professionale e con le strutture produttive del territorio al fine di favorire esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per i giovani della scuola secondaria superiore.

Il consiglio di circolo o di istituto esprime pareri vincolanti sulla convenzione fra l'ente proprietario dei locali sco-

lastici e l'ente che abbia chiesto di utilizzarli in orario extrascolastico.

Il consiglio di circolo o di istituto formula proposte al collegio dei docenti in ordine all'adozione di sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto.

Ai fini della ripartizione da parte del provveditore agli studi dei fondi relativi all'anno scolastico successivo, il consiglio di circolo o di istituto predispone entro il 30 aprile di ogni anno una proposta sulla base delle proprie esigenze.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La giunta esecutiva ha altresì competenza in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuisce al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe ».

Il relatore, onorevole Scozia, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il seguente: « Il consiglio di circolo o di istituto ha il compito di elaborare la programmazione dei servizi e degli interventi finalizzati ad assicurare il conseguimento degli obiettivi programmati, relativamente alle materie*

appresso indicate, sulla base della programmazione didattico-educativa del collegio dei docenti, tenendo conto dell'è proposte dei consigli d'interclasse e di classe e dei comitati degli studenti e dei genitori, nel rispetto delle specifiche competenze e nei limiti della disponibilità di bilancio ».

*Alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, aggiungere dopo la parola: « istituto » le seguenti: « . Ai fini della ripartizione da parte del provveditore agli studi dei fondi relativi all'anno scolastico successivo, il consiglio di circolo o di istituto predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, una proposta sulla base delle proprie esigenze e ne invia copia al distretto scolastico di appartenenza ».*

*Alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dopo la parola: « durante » aggiungere le seguenti: « l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante ».*

*Sostituire i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il seguente:*

« Il consiglio di circolo o di istituto inoltre:

1) esprime pareri vincolanti sulla convenzione tra l'ente proprietario dei locali scolastici e l'ente che abbia richiesto di utilizzarli in orario extrascolastico;

2) formula proposte al collegio dei docenti in ordine all'adozione di sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

3) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali ed al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe;

4) esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto ».

*Sopprimere il sesto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.*

*Aggiungere, alla fine dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il seguente comma: « Ciascun componente del consiglio di circolo o di istituto può prendere visione delle delibere della giunta esecutiva, nonché chiedere che il presidente della giunta riferisca in consiglio sullo stato di attuazione delle delibere del consiglio stesso e della giunta ».*

SCOZIA, *Relatore*. Il primo emendamento da me presentato non contiene modifiche sostanziali, ma ha lo scopo di definire in modo più puntuale il contenuto del primo comma dell'articolo 6 del decreto n. 416.

Nell'emendamento alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 6 del decreto citato si ritiene opportuno che il consiglio di circolo o di istituto predisponga una proposta in merito alla ripartizione, da parte del provveditore agli studi, dei fondi relativi all'anno scolastico successivo.

L'emendamento alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 apporta solo una correzione ad un errore materiale. Anche l'emendamento successivo, tendente a sostituire i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 già menzionato, è di natura puramente formale.

Il comma aggiuntivo alla fine dell'articolo introduce una garanzia per i componenti dei consigli di circolo o d'istituto ai quali viene affidato il potere di prendere visione di tutte le delibere adottate dalla giunta esecutiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Re-*

*pubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il seguente: « Il consiglio di circolo o di istituto ha il compito di elaborare la programmazione dei servizi e degli interventi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi. Allo scopo, sulla base della programmazione didattico-educativa del collegio dei docenti, terrà conto delle proposte dei consigli di classe e di interclasse, dei comitati dei genitori e degli studenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nello spirito e con riferimento a quanto stabilito dagli organi collegiali ».*

*All'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire le parole: « in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni » con le seguenti: « dei provvedimenti disciplinari ».*

DEL DONNO. Li ritiro, onorevole Presidente, in quanto sostanzialmente recepiti da emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Gregorio e Bianchi Beretta Romana hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Dopo la lettera m) del secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, aggiungere la seguente lettera: « n) istituzione di attività di tempo pieno, d'intesa con i comuni, previo parere obbligatorio del collegio dei docenti ».*

*All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*« I comuni e le province possono, provvedendo alle relative spese, affidare ai consigli di circolo o d'istituto compiti di piccola manutenzione ».*

DE GREGORIO. Il primo degli emendamenti presentati dal gruppo comunista e del quale sono primo firmatario investe uno dei problemi più delicati nel campo della vita scolastica, cioè quello del tempo pieno. Anche nel dibattito che stamat-

tina si è svolto in questa Commissione mi pare sia stato ricordato come il problema sia di scottante attualità, a causa delle proteste di alcuni amministratori di enti locali. La situazione che in questi giorni sta vivendo la scuola a proposito del tempo pieno, denuncia con chiarezza l'inadeguatezza delle norme che attualmente regolano tale istituto. Il Governo, infatti, considera le attività del tempo pieno tra quelle di sperimentazione metodologico-didattica istituite e definite dal collegio dei docenti.

Nel corso dei lavori del Comitato ristretto, il Governo stesso e, credo, tutti i componenti il Comitato medesimo hanno convenuto sulla necessità di modificare queste norme e di arrivare ad una precisa definizione delle modalità di istituzione del tempo pieno. Mi sembra che si fosse tutti d'accordo nell'individuare — in sede di riforma più generale degli organi collegiali e delle strutture del Ministero della pubblica istruzione — un livello territoriale di decisione sull'istituzione del tempo pieno, che non può essere di competenza della categoria degli insegnanti non perché essi non abbiano competenza sulle materie didattiche e sul merito e pertanto non debbano essere ascoltati, bensì perché l'istituto del tempo pieno ha non solo un'importanza didattica ma anche — e sottolineo anche — un'importanza sociale, che va al di là di quello che può essere deciso nel chiuso del collegio dei docenti.

Siamo, quindi, in attesa che, in tempi più o meno lunghi, venga definita questa urgente questione. Ma premiamo perché, in via breve ed immediata, siano modificate le norme oggi in vigore. E, se non siamo ancora in grado di individuare un organismo adeguato a livello territoriale — che noi pensiamo debba essere l'ente locale — per l'istituzione del tempo pieno, crediamo tuttavia che questa sia la sede opportuna per una modifica che ha già in sé un certo valore ed un certo significato, dando ovviamente al collegio dei docenti quel potere, che deve avere, di esprimere un parere e di dare una consulenza dal punto di vista pedagogico-didattico, ma attribuendo al consiglio di

istituto il potere di decidere l'istituzione del tempo pieno. Credo che, nell'ambito di quella che sarebbe una norma transitoria, questa sia una modifica capace di dar senso a questo provvedimento sì da renderlo soddisfacente rispetto a richieste sempre più sentite, come dimostra la partecipazione che si è avuta in questi ultimi tempi al dibattito sugli organi collegiali.

Quanto all'altro emendamento da noi presentato possiamo partire dalla considerazione che quanto in esso si prevede è già stato realizzato nel senso che l'ente locale può già affidare ai consigli di circolo e d'istituto compiti di piccola manutenzione, provvedendo alle spese relative. Non si prevede un trasferimento di fondi bensì soltanto l'affidamento di certe mansioni, con l'impegno a provvedere alle spese relative. Questo libererebbe le scuole dall'attesa di un intervento diretto dell'ente locale per lavori di piccola manutenzione, che, a volte, sono di non piccolo momento nella vita di una scuola. Tale affidamento rientrerebbe non solo nelle possibilità previste dalle norme vigenti ma anche, addirittura, nella prassi che alcuni enti locali già seguono.

**PRESIDENTE.** Mi sembra che con il secondo degli emendamenti De Gregorio si crei un'interferenza nell'attuale normativa sugli enti locali. Pertanto, su tale modifica sarebbe forse opportuno chiedere il parere della Commissione affari costituzionali. Vorrei comunque che si riflettesse bene su questo emendamento, che tende ad attribuire agli enti locali competenze che essi non hanno, creando così problemi alquanto delicati.

**DUTTO.** Desidero parlare sia su quest'ultimo argomento sia sugli altri emendamenti.

Le osservazioni qui mosse dal Presidente sono state già avanzate in sede di Comitato ristretto. Ma, in realtà, si dà il caso di enti locali i quali non riescono ad eseguire quella miriade di piccole operazioni di manutenzione delle quali le scuole hanno bisogno e che vanno dalla sostit-

tuzione della lampadina fulminata a quella dei vetri rotti. Si tratta di operazioni che le varie direzioni didattiche potrebbero far compiere dal personale di custodia delle rispettive scuole e che, in tal modo, non peserebbero più sulle amministrazioni comunali rendendole ancora più inefficienti.

Mi rendo conto che, in sede di riordinamento degli organi collegiali non è possibile contemporaneamente riformare altre leggi; però è possibile trovare una formulazione con la quale si stabilisca che ai consigli d'istituto possano essere attribuiti altri compiti, cioè che essi possano essere messi in grado di intervenire nel caso che, poi, si stabilisca di affidare loro questi compiti. Ma la cosa, di fatto, già si verifica.

Vorrei concludere affermando che mi pare che l'emendamento in questione colga una situazione di fatto, alleggerendo il peso che oggi esiste sugli organi comunali; non mi pare che possa creare grossi problemi sul piano della normativa vigente.

**CARELLI.** Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 416 è detto che le deleghe non sono possibili ed il problema in esame può essere risolto solo attraverso lo strumento delle convenzioni; pertanto il discorso è riduttivo.

Per quanto riguarda gli enti locali non bisogna dimenticare che vi sono alcuni assessori che vorrebbero consegnare di persona i libri alle scuole. Ritengo che la linea relativa all'organo collegiale debba essere recuperata in modo da evitare l'intervento degli enti locali, che sono completamente asfittici.

**GUI.** Vorrei sapere, a proposito del primo emendamento De Gregorio, se una volta deliberata, la scelta del tempo pieno si debba considerare obbligatoria per gli studenti e per le famiglie. Questo mi pare implichi gravi problemi di costituzionalità; i genitori che mandano i figli alla scuola statale lo fanno perché questi figli ricevano istruzione e non per essere tenuti ad occupare anche il tempo libero.

Dubito che dal punto di vista costituzionale si possa tradurre l'obbligo per gli studenti di andare a scuola in qualcosa di ulteriore rispetto a quanto previsto dall'ordinamento della scuola, e che questo obbligo possa essere imposto da organi periferici.

Per quanto riguarda la questione della piccola manutenzione (a parte l'imprecisione formale), non mi pare che possiamo legiferare sulla competenza degli enti locali senza, per lo meno, consultare la Commissione interni, alla quale compete questa materia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Covatta ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere dopo il quarto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il seguente comma:*

« Il consiglio di circolo o di istituto partecipa a titolo consultivo ai lavori del collegio dei docenti con una propria delegazione formata da tre membri scelti con voto limitato tra le componenti dei genitori e del personale non docente nonché, nelle scuole secondarie superiori, degli studenti, al fine di illustrare al collegio gli orientamenti espressi — nelle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ed alla presente legge — dal consiglio stesso o da esso recepiti su istanza di consigli o assemblee di classe o del comitato studentesco ovvero del comitato dei genitori. Ai lavori del collegio con gli stessi limiti e per i medesimi fini partecipano una delegazione del comitato studentesco e una del comitato dei genitori di cui all'articolo 6 della presente legge, formata da tre rappresentanti eletti con voto limitato ».

**COVATTA.** Per abbreviare i termini della discussione illustrerò il mio emendamento facendo alcune osservazioni sull'insieme dell'intero articolo e degli emendamenti ad esso presentati.

Io mi rendo conto che questo articolo 5 attiene ai poteri del consiglio d'istituto, ai poteri di un organismo sulla cui com-

posizione finale e sulla cui configurazione, per consenso della Commissione o, quanto meno, del Comitato ristretto, si è deciso di giungere ad un successivo approfondimento in una successiva sede.

Mi rendo ben conto che intervenire sui poteri del consiglio d'istituto, che è uno di quegli organismi sui quali per consenso unanime del Comitato ristretto si è deciso, in qualche modo, di giungere ad una riforma organica, comporta una serie di problemi perché c'è il rischio di appesantire questo organismo sulla cui definizione è ancora in atto una riflessione, circa le relative competenze ed i relativi poteri, che travalica la natura della nostra discussione. Credo, però, sia bene porre una serie di questioni che nascono dall'esperienza condotta fin qui e che semplificano l'itinerario delle decisioni negli organi collegiali anche per ciò che riguarda i poteri del consiglio d'istituto. Da questo punto di vista io credo che l'emendamento del gruppo comunista, quello relativo alla istituzione del tempo pieno — fermo restando che non è questa la sede per aprire una discussione in merito — pone un problema reale che la Commissione non può non tener presente. Debbo anche dire che proprio in materia di competenza dei consigli d'istituto, in tema di sperimentazioni mi lascia estremamente perplesso uno degli emendamenti presentati dal relatore, ed esattamente quello per il quale il consiglio d'istituto dovrebbe formulare proposte al collegio dei docenti in ordine alla adozione di sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Va detto, infatti, che il succitato articolo 3 non si riferisce alla sperimentazione didattica, ma alla sperimentazione di strutture didattiche, alla sperimentazione di ordinamenti nuovi e, conseguentemente, il riferimento al collegio dei docenti appare limitativo. In realtà, se si tratta di sperimentare la scuola secondaria unificata, ad esempio, non si capisce per quale motivo il parere del consiglio d'istituto debba essere filtrato dal collegio dei docenti e non rivolto agli organismi che hanno competenza nell'organizzare e dirigere la speri-



mentazione a livello ministeriale. La formulazione dell'emendamento che ho citato, dunque, a me sembra non soddisfacente perché limita il potere di intervento del consiglio d'istituto non solo sulla sperimentazione didattica, ma in generale.

L'emendamento da me presentato all'articolo 5 è dettato — come ho già avuto modo di accennare nel corso della discussione sull'articolo 3 — dalla necessità di garantire il rapporto fra il consiglio d'istituto, il collegio dei docenti ed il comitato degli studenti, assicurando la presenza di una delegazione del consiglio d'istituto e dei comitati studenteschi e dei genitori alle riunioni del collegio dei docenti; la presenza di una delegazione che abbia soltanto poteri consultivi e che, sostanzialmente, realizzi quel principio che in sede di articolo 3 abbiamo sancito e, cioè, quello per il quale il collegio dei docenti deve farsi carico delle prese di posizione degli altri organi collegiali.

Ai colleghi non sarà sfuggito che il mio emendamento tende a ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 9 della proposta di legge socialista relativo ai poteri del consiglio d'istituto e alle attribuzioni dei circoli d'istituto, un comma, cioè, che ritengo doveroso riproporre all'attenzione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ritengo che alcuni degli emendamenti presentati pongano problemi su cui occorre ben riflettere: in particolare, quello illustrato dall'onorevole Covatta che, implicando la questione di una generale ridefinizione della materia dei rapporti tra gli organi collegiali, necessiterebbe di un rinvio alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere. Sul complesso di questi problemi, desidererei conoscere le opinioni dei colleghi.

**DUTTO.** A proposito del primo degli emendamenti dell'onorevole De Gregorio, ritengo che non possa rientrare nei poteri deliberanti del consiglio di circolo o d'istituto la definizione di attività di tempo pieno, sia pure d'intesa con i comuni e previo parere obbligatorio del collegio dei

docenti. In primo luogo, infatti, una tale decisione implicherebbe delle conseguenze direttamente riguardanti gli enti locali, che dovrebbero approntare le strutture ed i servizi occorrenti e mettere in bilancio somme non indifferenti. Non si può, insomma, in base ad una decisione presa dall'esterno e senza un quadro complessivo della finanza locale, dare un potere deliberante su una materia del genere. Può, semmai, essere importante che il tempo pieno sia frutto di un'esigenza espressa congiuntamente da docenti e genitori. Istituire un'attività di tempo pieno, che non può essere poi sostenuta da adeguati finanziamenti, significa non realizzarla in pratica, o creare una contraddizione, e quindi un conflitto, a livello locale.

Desidero poi fare un'altra osservazione. Il Comitato ristretto ha stabilito che il consiglio di circolo o d'istituto debba esprimere pareri vincolanti sulla convenzione fra l'ente proprietario dei locali scolastici e l'ente che abbia chiesto di utilizzarli in orario extrascolastico. Già in quella sede sostenevo che prevedere un tale parere significa precludere la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare delle strutture che solo le scuole hanno (ad esempio quelle sportive) e che sono strumenti essenziali per una politica comunale del tempo libero e comunque dei momenti associativi. Proporrei dunque che questo parere sia previsto semmai come obbligatorio, anziché vincolante, ed in tal senso presenterò un emendamento, se si insisterà sulla formulazione proposta dal Comitato ristretto.

**PORTATADINO.** Con riferimento all'emendamento del gruppo comunista sull'istituzione di attività di tempo pieno, non ripeterò qui le considerazioni, già svolte dai colleghi Gui e Dutto, circa l'opportunità di affrontare in questa sede una materia del genere. Mi limiterò a rilevare che, in effetti, una tale norma creerebbe possibili distorsioni, in quanto non si capisce — data la formulazione estremamente scarna del testo in questione — se la partecipazione alle attività di tempo pieno, decise per una singola classe, sia da considerarsi o

no come obbligatoria per tutti gli appartenenti alla scuola, o alle sezioni, o alle classi: occorrerebbe, pertanto, far salva la libertà di coloro per cui non è stata presa una decisione del genere.

Si dovrebbe poi far sì che i fondi da utilizzare per la realizzazione di attività di tempo pieno siano quelli relativi al diritto allo studio: ma qui si pone un problema sostanziale, in quanto tali fondi, che dovrebbero essere destinati ad attività che in concreto realizzino il diritto allo studio per tutti e secondo una pluralità di indicazioni pedagogiche, verrebbero incanalati surrettiziamente nel solo settore del tempo pieno.

Per quanto concerne, infine, l'emendamento Covatta, ritengo che esso implichi problemi di notevole rilievo, che sarebbe opportuno approfondire in una pausa di riflessione.

DE GREGORIO. A proposito del nostro emendamento concernente le attività di tempo pieno, desidero far osservare che è proprio la sua scarna formulazione che dà una risposta ai rilievi formulati da alcuni colleghi. L'emendamento, infatti, non intende esaurire tutta la tematica del tempo pieno, ma solo introdurre una modifica circa l'organo competente a prendere decisioni in materia; si deve insomma escludere, almeno dalle nostre intenzioni, ogni volontà di rendere vincolante la partecipazione da parte degli studenti (cosa che non so neppure, in pratica, come si potrebbe realizzare) alle attività di tempo pieno, oltre quello che non sia già stabilito.

PORTATADINO. Si potrebbe allora apportare una modifica all'emendamento, per specificare questa circostanza: rimango comunque contrario all'emendamento in sé, per le ragioni di carattere generale di cui ho già detto.

DE GREGORIO. Preciso ancora che su questo punto non intendiamo apportare variazioni alle disposizioni già in vigore.

Per il resto, il gruppo comunista è d'accordo sia sulla proposta, formulata dal

collega Dutto, di prevedere come obbligatori e non come vincolanti i pareri di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, sia sull'emendamento presentato dal collega Covatta.

PAGLIAI MORENA AMABILE. Io credo che una volta si debbano pur decidere certe cose. Intanto contesto all'onorevole Gui il fatto che egli parli di costituzionalità o incostituzionalità del tempo pieno; non capisco infatti cosa vi possa essere di incostituzionale nella sperimentazione, nel modificare l'organizzazione degli orari e quella didattica all'interno di programmi e di obiettivi che sono eguali per tutti i ragazzi della scuola italiana, elementare e media. Per poter dichiarare che tutto ciò è incostituzionale si dovrebbe dimostrare che è incostituzionale l'aver previsto per legge la possibilità di effettuare la sperimentazione.

Intanto il tempo pieno si è venuto a trovare in una situazione assurda simile al gioco della palla: il collegio dei docenti è quello che stabilisce la sperimentazione anche del tempo pieno, ma per il tempo pieno le strutture non sono solo dello Stato, ed i soldi (pochi, per la verità) nemmeno, dal momento che comuni e regioni si impegnano anche in questo campo e sopportano notevoli spese.

Mi sembra pertanto riduttivo che su di una materia così complessa debba decidere soltanto il collegio dei docenti. Non possiamo ignorare, inoltre, le numerose richieste - dalle quali siamo tutti bersagliati - per il tempo pieno, richieste cui non possiamo purtroppo dare un seguito o perché il collegio dei docenti non vuole saperne nonostante le insistenze delle famiglie, o perché esso dice che mancano le disponibilità.

Eppure non so se sia possibile spendere i soldi in un modo migliore; viene allora da pensare che la sperimentazione la si sia prevista non per migliorare la scuola e renderla più vitale e funzionante, ma per mettere qualcosa di nuovo in mano a qualche insegnante con particolari velleità.

Con questo non vogliamo andare a fondo nel problema del tempo pieno né in quello della liceità di accettarlo o di rifiutarlo, ma ci limitiamo a dire che la decisione ultima non può essere lasciata ai docenti, perché il tempo pieno ha delle implicazioni di carattere sociale che esulano da una pura e semplice questione di scelte (non certo a caso le scuole private che attuano il tempo pieno si riempiono).

Il fatto è che si parla di sperimentazione, si parla di metodo, però non si fa niente in questa direzione, non si prendono accordi con i comuni e con le regioni per le indispensabili strutture; lo Stato ha sempre detto di non avere un suo metodo, ebbene, si lasci almeno che gli insegnanti abbiano il proprio.

DEL DONNO. Non sono d'accordo con la proposta di sostituire il termine « vincolante » con quello di « obbligatorio ». Questo perché la scuola è scuola, il ministero è il ministero, la Camera è la Camera, ognuno è quello che è, ed in quanto tale deve assumersi le proprie responsabilità. In questo caso è la scuola che deve decidere, in un campo così delicato, per le attrezzature e per i locali di cui è responsabile e proprietaria.

Inoltre, se il consenso manca, il richiedente utilizzerà o meno i locali a suo arbitrio? Quindi è la logica stessa delle cose a suggerirci di lasciare il termine « vincolante », per un senso di responsabilità, giuridico ed etico.

GUI. Desidero precisare alla collega Pagnai che io non ho parlato di sperimentazione, ma delle attività di tempo pieno sulle quali il consiglio di circolo o di istituto dovrebbe avere poteri deliberanti, e che ho semplicemente chiesto se è possibile, per il consiglio stesso, obbligare i genitori a mandare i figli a scuola anche al di là di quanto la legge prevede. Ho domandato se sia questo il senso e, a questo proposito, ho sollevato alcune riserve. Ritengo che, se questi poteri — come avviene nella legislazione attualmente vigente — fossero subordinati ad una deci-

sione definitiva del Ministero, degli organi centrali dello Stato e, quindi, del Parlamento, sentirei meglio tutelati i miei diritti dal punto di vista costituzionale.

Ritengo, infine, che dare alla maggioranza di un organo periferico la facoltà di costringere i genitori a tenere tutto il giorno i propri figli a scuola costituisca una forma di scarso rispetto nei confronti della libertà degli stessi genitori.

CASATI. In sede di Comitato ristretto era emerso chiaramente il fatto che il problema del tempo pieno e delle eventuali competenze da dare al consiglio di circolo o di istituto era tra quelli ai quali sarebbe stato più difficile dare composizione unitaria. Noi, però, eravamo convinti che questa mattina stessa sarebbe stato possibile trovare una soluzione accettabile da tutti i gruppi politici.

In realtà, abbiamo dovuto constatare che tali posizioni sono ancora piuttosto distanti. Ritengo, perciò — e credo di esprimere il parere di tutti i rappresentanti della democrazia cristiana —, che sarebbe forse opportuna una pausa di riflessione per rivedere sui pochi punti ancora controversi, onde potere nella giornata di domani approvare la legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pur rendendomi conto del carattere costruttivo della proposta testè avanzata dall'onorevole Casati, mi permetterei di invitare la Commissione a compiere uno sforzo ulteriore per trovare un punto di convergenza. Vorrei solo far rilevare che l'emendamento presentato dall'onorevole Covatta pone problemi enormi in ordine alla ridefinizione dei rapporti tra vari organi collegiali così come erano stati configurati nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e, in caso di approvazione, ci costringerebbe a richiedere nuovamente il parere della I Commissione affari costituzionali, con i ritardi che tutti possono immaginare nell'approvazione della legge. In base a queste considerazioni, chiederei all'onorevole Covatta se insiste nel suo emendamento.

COVATTA. Condivido l'esigenza espressa dai rappresentanti di tutti i gruppi e, da ultimo, dal collega Casati di giungere ad una rapida approvazione di questa legge, pur senza nasconderci le differenze di posizione e di ispirazione. È pur vero, infatti, che si vanno a toccare posizioni di principio delle varie parti politiche, ma è altrettanto vero che non si può continuare a rinviare il confronto su temi tanto importanti e delicati.

In ogni caso, se l'approvazione del mio emendamento dovesse comportare conseguenze come quelle prefigurate dal Presidente, penso di poterlo ritirare; in questo spirito penso vada vista la proposta di sospensione poc'anzi avanzata dal collega Casati, nel senso, cioè, di una pausa di riflessione volta semplicemente a consentire il perfezionamento di un accordo già intervenuto in sede di Comitato ristretto. Ben diverso sarebbe il problema se verificassimo di trovarci di fronte a difficoltà di natura più profonda.

Dichiaro, perciò, di accettare l'invito del Presidente e ritiro il mio emendamento e, in quest'ambito, ritengo positivo lo spirito costruttivo che tale invito ha ispirato.

CARELLI. In merito al problema del tempo pieno, ritengo — preciso di parlare a puro titolo personale — che ci sia un duplice ordine di ragioni da esaminare, quello interno all'istituzione scolastica (sul quale richiamo l'attenzione del collega De Gregorio) e quello dei rapporti all'esterno di essa. Personalmente ribadisco che il potere deliberante riservato al collegio dei docenti non mi trova assolutamente consenziente e che pertanto ritengo che tale potere debba essere necessariamente bilanciato da un discorso di intesa con il consiglio di istituto. Vorrei chiarire un punto, che mi è sembrato in qualche modo controverso, dicendo che la richiesta del tempo pieno nasce normalmente dalle famiglie. Inoltre, sottolineo che — in modo particolare per venire incontro alle esigenze prospettate dalle famiglie, soprattutto nelle periferie urbane — il discorso sul tempo pieno assume particolare gravità ri-

spetto ai problemi dell'abbandono dell'infanzia, della violenza e della droga.

Desidero far presente all'onorevole De Gregorio che il suo emendamento presenta chiare implicazioni sul piano istituzionale, laddove prevede che la deliberazione sulle attività di tempo pieno avvenga d'intesa con i comuni. Questo discorso potrebbe creare, rispetto alla programmazione generale del Ministero della pubblica istruzione, situazioni di favoritismo, a seconda della sensibilità degli enti locali, rispetto a situazioni molto diversificate.

Sostengo che non è possibile deliberare l'istituzione del tempo pieno da parte dei consigli d'istituto, ma la proposta di istituzione va inquadrata e programmata a livello più generale. Intanto, la proposta del tempo pieno non può sfuggire al raccordo ed al coordinamento rispetto al territorio. Mi permetto di dire, sotto questo profilo, che la preoccupazione dell'onorevole Dutto per l'espressione « d'intesa con i comuni » non ha, secondo me, ragione di sussistere perché l'intesa con i comuni presuppone che la proposta debba essere inoltrata quando vi sia anche l'intesa con i comuni per l'assunzione degli oneri relativi; laddove intesa non significa passare la « patata bollente » nelle mani dei comuni.

SCOZIA, *Relatore*. Credo che siamo tutti consapevoli dell'importanza del tema che è stato posto con l'emendamento degli onorevoli De Gregorio e Bianchi Baretta Romana. Del resto, lo stesso tema è già stato oggetto di ampio dibattito in sede di Comitato ristretto. In quella sede affiorarono le stesse perplessità che sono state manifestate oggi in quest'aula. Forse avrei dovuto anticipare alcune mie considerazioni sul parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, che tuttavia mi ero riservato di esprimere durante l'esame dell'articolo 7 di questo provvedimento.

Ebbene, la Commissione affari costituzionali aveva richiamato la nostra attenzione sui problemi che emergevano dalla formulazione dell'articolo 7. Ma, dal momento che molte delle considerazioni che

sono state fatte a proposito dell'articolo 5 e di questo emendamento in particolare, richiamano certe preoccupazioni e certe perplessità, anche di ordine costituzionale, è bene che anche in questa sede ed in questa occasione teniamo conto del richiamo e, addirittura, della condizione che è stata posta dalla I Commissione: che siano cioè tenute presenti, nella determinazione dei compiti, delle funzioni e dell'articolazione sul piano territoriale degli organi collegiali, le competenze delle regioni e degli enti locali e le eventuali interferenze che potrebbero verificarsi, con implicazioni di tipo costituzionale.

È chiaro allora che lo stesso problema sollevato a proposito dell'istituzione delle attività del tempo pieno d'intesa con i comuni pone già questa questione, poiché non vi è dubbio che anche in questo caso andiamo a disciplinare un ambito di attività che investono, da un lato, il Ministero della pubblica istruzione con le sue attuali competenze a proposito dell'istituzione del tempo pieno, e dall'altro le regioni, con i loro compiti a proposito della programmazione degli interventi di diritto allo studio, perché quando si parla di tempo pieno ovviamente si parla anche di programmazione sul territorio degli interventi regionali sul diritto allo studio e, quindi, delle conseguenti competenze attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 ai comuni per quanto riguarda gli interventi a proposito di quella che chiamavamo assistenza scolastica e che oggi chiamiamo attuazione del diritto allo studio.

Allora, è proprio con riferimento a queste implicazioni, alla possibilità cioè che sorgano ulteriori perplessità dal punto di vista costituzionale ed alla necessità di rinviare questo testo alla Commissione affari costituzionali per il parere, che sarebbe forse opportuno che, in questo momento, ritenessimo congrua decisione quella di invitare il Governo ad un ripensamento e ad una rimediazione dell'intera materia relativa all'organizzazione ed all'ordinamento delle attività di tempo pieno, sia per quanto si riferisce alle esigenze fondamentali delle famiglie degli studenti sia per

quanto si riferisce ad una regolamentazione che, fino a questo momento, è mancata. È mancata, infatti, una disciplina vero e propria di questo settore per quanto riguarda i problemi dell'utilizzazione del personale docente e non docente: il che comporta un'ulteriore meditazione, sia da parte del Ministero della pubblica istruzione sia da parte degli enti locali, circa i rapporti reciproci e quelli con le regioni, per l'interconnessione che vi deve essere tra i programmi scolastici e la programmazione regionale in tema di diritto allo studio e di interventi di tipo operativo degli enti locali.

Allora, sarebbe forse più opportuno pensare alla presentazione di un ordine del giorno che richiamasse l'attenzione del Ministero della pubblica istruzione e impegnasse formalmente il Governo perché questa regolamentazione e questa disciplina intervengano in tempo utile per dare ordine ed organicità a questo travagliato settore. L'ordine del giorno potrebbe impegnare il Governo a presentare in tempi brevi soluzioni amministrative atte ad assicurare, con riferimento alle esigenze ed alle richieste delle famiglie degli studenti, un'adeguata regolamentazione del tempo pieno, della relativa utilizzazione del personale docente e non docente e dei rapporti con gli enti locali, per assicurare il necessario supporto strumentale.

Quanto al secondo degli emendamenti De Gregorio, mi pare che siamo tutti d'accordo nelle finalità; il problema è se mai quello di salvaguardare alcune garanzie stabilite dalla legge a proposito dei comuni e delle province che possono affidare al consiglio di istituto il compito della piccola manutenzione. Questo è un punto sul quale tutti siamo d'accordo perché è inimmaginabile che per sostituire un vetro rotto si debba aspettare chissà cosa; tuttavia (sempre per quelle considerazioni che sono richiamate come precisa condizione della Commissione affari costituzionali, e per altre avanzate dall'onorevole Gui) a questo punto bisogna chiedersi se è possibile che i comuni e le province diano questa specie di mandato in bianco ai consigli di istituto; pur facen-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1980

do eventuale riferimento alla normativa vigente, il comune — e per esso la giunta comunale — può procedere (anche se si tratta di spese di non eccessiva entità) solo con formale delibera autorizzando di volta in volta i consigli di istituto alle spese in questione.

CARELLI. La delega è affidata per delibera e nessuna convenzione può non essere deliberata.

SCOZIA, *Relatore*. Praticamente la convenzione deve indicare i limiti di spesa.

CARELLI. Debbo dire che sono contro fatti limitativi che riguardano la piccola manutenzione.

SCOZIA, *Relatore*. Concludendo vorrei riformulare l'emendamento da me presentato ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 nel senso di sopprimere al punto 2) di tale emendamento le parole: « al collegio dei docenti ».

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Dutto ha presentato il seguente emendamento, che deve intendersi come un subemendamento all'emendamento del relatore sostitutivo dei commi terzo, quarto e quinto del decreto n. 416:

*Al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituire la parola: « vincolanti » con la parola: « obbligatori ».*

Avverto altresì che gli onorevoli De Gregorio e Dutto hanno presentato il seguente emendamento che sostituisce l'altro emendamento, De Gregorio e Bianchi Beretta Romana, che si intende ritirato:

*All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, aggiungere in fine il seguente comma:*

« Ai consigli di circolo o di istituto possono essere affidati, attraverso convenzioni e nel rispetto delle leggi vigenti, da co-

muni e province, che provvedono alle relative spese, compiti di piccola manutenzione ».

SCOZIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole ad entrambi questi emendamenti. Ribadisco invece il mio parere contrario all'emendamento De Gregorio relativo all'istituzione di attività di tempo pieno.

SARTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono grato all'onorevole Covatta per aver presentato e al tempo stesso ritirato il suo emendamento, che pone un tema di riflessione indubbiamente interessante, ma non facilmente determinabile.

Circa l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Scozia debbo dire che lo stesso trova il mio consenso sembrandomi sufficientemente tranquillizzante. Naturalmente, anche io ho tutto l'interesse a che l'iter del provvedimento che stiamo esaminando si concluda con tutta la rapidità che i tempi suggeriscono per tutte le implicazioni che certamente non sfuggono alla sensibilità della Commissione.

Per non tralasciare l'approfondimento dei temi in questione debbo dire che fra pochi giorni avrò assieme al Ministro del tesoro un incontro con gli assessori dei grandi comuni; in quella sede spero di ricavare tutti gli elementi necessari, dal punto di vista tecnico, per una realizzazione concreta degli obiettivi che ci poniamo.

Ripeto la mia disponibilità verso l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Scozia, dichiarando nel contempo (e con dispiacere) di essere contrario all'emendamento presentato dal gruppo comunista relativo all'istituzione di attività di tempo pieno. Esprimo invece parere favorevole su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, sostitutivo del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore alla lettera a) del secondo comma del suddetto articolo 6, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, cui il Governo si è dichiarato favorevole.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento De Gregorio e Bianchi Beretta Romana, relativo all'istituzione di attività di tempo pieno, sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

COVATTA. La questione sollevata dal gruppo comunista investe una problematica ampia e come tale difficilmente può essere risolta con un emendamento anche se esso attiene ad un punto significativo. Le assicurazioni ricevute oggi dal ministro della pubblica istruzione e l'ordine del giorno proposto dal relatore — al quale preannuncio sin d'ora il mio voto favorevole — dovrebbero sufficientemente tranquillizzare i colleghi del gruppo comunista al cui emendamento dichiaro voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Gregorio e Bianchi Beretta Romana aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Dutto al punto 1) dell'emendamento del relatore sostitutivo dei commi terzo, quarto e quinto del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, cui relatore e Governo si sono dichiarati favorevoli.

*(È approvato).*

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore sostitutivo dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 del decreto del Presidente del-

la Repubblica n. 416, come riformulato dal relatore in relazione al punto 2) e come modificato dal subemendamento Dutto relativamente al punto 1).

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo del sesto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo di un ulteriore comma all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento De Gregorio e Dutto, aggiuntivo di un ulteriore comma all'articolo 6 del decreto n. 416.

GUI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Gregorio e Dutto aggiuntivo al predetto articolo 6, cui relatore e Governo si sono dichiarati favorevoli.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5 come modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Propongo di rinviare il seguito della discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno alla seduta di domani 25 settembre 1980, alle ore 9.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 13,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---